

SRG03 – Partecipazione regimi di qualità

| | |
|--|---|
| Finalità e descrizione generale | <p>La tutela della qualità delle produzioni agroalimentari rappresenta per l'Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che il nostro Paese vanta in Europa il maggior numero di prodotti a marchio registrato, 838 al 2020, che evidenzia, anche il forte legame con il territorio di origine. I regimi di qualità che possono beneficiare dell'intervento devono essere conformi con quanto riportato nell'Articolo 47 del Regolamento UE 2022/126. In particolare, deve essere garantita la specificità del prodotto finale che deve essere contraddistinto da caratteristiche ben distinguibili, particolari metodi di produzione o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti.</p> <p>Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale.</p> |
| Collegamento con gli obiettivi specifici | <p>Gli obiettivi sopraelencati contribuiscono ad alimentare l'Obiettivo Specifico 3.</p> |
| Cumulabilità con gli altri interventi | <p>Le aziende che percepiscono pagamenti per l'adesione ai regimi di qualità in seno all'OCM o partecipano agli interventi agroambientali che riconoscono i costi per l'adesione al regime di qualità non possono beneficiare del presente intervento.</p> <p>In ogni caso in tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.</p> |
| Principi concernenti la definizione di criteri di selezione | <ul style="list-style-type: none">- Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità- Regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale- Prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione- Adesioni ad altri tipi di operazione |
| Criteri di ammissibilità | <ul style="list-style-type: none">- L'imprenditore agricolo, per poter essere il destinatario finale dell'intervento, deve partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o deve aver partecipato ai medesimi regimi nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.- Per OP, AOP e Consorzi di tutela, essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale.- Le associazioni di agricoltori devono raggruppare anche agricoltori che partecipano per la prima volta o hanno nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità ammissibili.- I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei seguenti regimi di qualità:<ul style="list-style-type: none">a. Indicazioni geografiche DOP/IGP– prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".b. Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Reg. (UE) n.1308/2013;c. 3. STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;d. Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose; |

| | |
|------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> e. Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati - Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; f. Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018; g. Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n.4; h. Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011; i. Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all’art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77; j. Regimi di qualità di natura etica e sociale |
| Impegni | L’iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità deve essere mantenuta per tutta la durata dell’impegno. |
| Durata impegno | La Regione possono decidere se attivare l’intervento su base annuale o poliennale. |
| Sostegno | <p>Sovvenzione, rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario e costi unitari. Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale.</p> <p>L’intensità dell’aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti nel periodo di riferimento di ciascuna annualità per la partecipazione al/ai regime/i di qualità ammesso/i, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 (tremila) per soggetto per un massimo di 5 anni.</p> |
| Dotazione finanziaria | 170.000,00 € |